

Patto di elisione in conto corrente delle partite di segno opposto ed effetti del concordato preventivo

Tribunale di Roma, 21 aprile 2010 – G.U. Pedrelli.

Concordato preventivo - Rapporto di conto corrente bancario - Prosecuzione - Effetto su tutte le clausole che lo regolano - Diritto della banca di incamerare le somme riscosse per conto del correntista - Sussistenza

Poiché l'ammissione al concordato preventivo non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli in esso confluenti, deve ritenersi che la prosecuzione investe il rapporto nella sua interezza estendendosi a tutte le clausole che lo regolano, ivi inclusa quella con la quale le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse per conto del correntista.

Credito bancario - Potere conferito alla banca in forza di mandato o cessione di credito di riscuotere il credito del correntista - Regolamentazione della modalità di soddisfazione del credito della banca

Il negozio di credito bancario è strutturalmente collegato al potere conferito alla banca in forza di mandato o di una cessione di credito di riscuotere il credito del correntista, in quanto configura la regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca.

Contratto bancario - Patto di elisione in conto corrente delle partite di segno opposto - Potere della banca di compensare il suo debito derivante dalle somme riscosse per conto del cliente - Sussistenza - Concordato preventivo - Opponibilità

La presenza di un patto di elisione in conto delle partite di segno opposto, in virtù del quale la banca ha il diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito nei confronti dello stesso per operazioni regolate sul conto corrente, autorizza la banca stessa ad incamerare ed a trattenere le somme riscosse anche qualora il cliente venga ammesso alla procedura di concordato preventivo.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

E' circostanza pacifica e non contestata che tra le parti sia intervenuta un'operazione di «anticipazione su fatture regolata in conto corrente»

stipulata con la Banca prima dell'ammissione del correntista al concordato preventivo.

Si evince infatti dalla documentazione prodotta che la Banca aveva accordato all'ICET vari anticipi su alcune fatture specificamente individuate con canalizzazione dei pagamenti delle stesse sul conto corrente in essere presso la Banca e che l'ICET con quattro lettere in data 19 dicembre 2002 aveva riconosciuto che le somme in tal modo incassate sarebbero state utilizzate «a decurtazione e/o estinzione di ogni credito» vantato dalla Banca stessa nei confronti dell'ICET «anche derivante da precedenti analoghe operazioni di anticipi su fatture non ancora estinte, ed in particolare di ogni ragione di credito derivante dall'anticipo di cui in premessa, oltre interessi spese e accessori tutti quali figuranti dal conto sovvenzioni» (v. nel fascicolo di parte attrice doc. n. 6,7,8 e 9, copia delle lettere in data 19 dicembre 2002 inviate da ICET alla Banca).

Nelle suddette lettere, denominate quanto all'oggetto «Cessione di credito» inviate alla Banca dall'ICET, quest'ultima precisava inoltre: «siete sin d'ora autorizzati irrevocabilmente a compensare in qualsiasi momento, senza bisogno di preavviso o di altra formalità, ogni Vostra esposizione come sopra determinatasi, con le giacenze esistenti nel nostro conto corrente ordinario... presso di Voi».

Del pari non ha formato oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che il contratto di conto corrente de quo sia proseguito anche nel corso della suddetta procedura.

Ciò posto, come espresso da orientamento del Supremo Collegio di cui si condivide l'impostazione, ferma restando la perseguibilità e la concreta prosecuzione del rapporto bancario durante la procedura concorsuale, occorre distinguere a seconda che la convenzione relativa all'operazione di anticipazione di ricevute bancarie regolata in conto corrente preveda o meno una clausola che attribuisca alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione e di elisione nel conto delle partite di segno opposto (cfr: Cass. n. 2359/1998; Cass. n. 4205/2001; Cass. n. 7194/1997; Cass. n. 6870/1994). Secondo l'orientamento richiamato, nell'ipotesi affermativa la Banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente a operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura ed il suo debito posteriore, dovendo ritenersi che in tale ipotesi non operi il principio della cristallizzazione dei crediti con la conseguenza che la società, pur in pendenza dell'ammissione a concordato preventivo, non ha il diritto a che la Banca riversi a suo favore le somme riscosse omettendo di porle in compensazione.

In particolare, poiché l'ammissione al concordato preventivo non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli in esso confluenti, deve ritenersi che la prosecuzione investa il rapporto nella sua interezza estendendosi a tutte le clausole che lo regolano, ivi inclusa quella con la quale le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse per conto del correntista (cfr: Cass. n. 7194/1997).

Secondo l'orientamento richiamato, cui si ritiene di aderire, il negozio di credito bancario è strutturalmente collegato al potere conferito alla banca (in forza di mandato o in virtù di una cessione di credito) di riscuotere il

credito del correntista in quanto configura la regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della Banca.

Peraltro, nella specie risulta dalla documentazione già sopra indicata che, a fronte degli anticipi su fatture concessi dalla Banca, l'ICET aveva riconosciuto che le somme in tal modo incassate sarebbero state utilizzate «a decurtazione e/o estinzione di ogni credito» vantato dalla Banca stessa nei confronti dell'ICET «ed aveva autorizzato “sin d’ora”... irrevocabilmente a compensare in qualsiasi momento, senza bisogno di preavviso o di altra formalità ogni... esposizione” come sopra determinatasi, con le giacenze esistenti nel suo conto corrente ordinario».

Quanto sopra induce a ravvisare nel caso in esame la sussistenza di una compensazione intesa quale «patto di elisione in conto delle partite di segno opposto» in virtù del quale la Banca ha il diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito nei confronti dello stesso cliente conseguente alle operazioni regolate sul conto corrente.

Omissis